

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-275 del 19/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013: ENI SPA con sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, n.1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per la Centrale Gas sita in Comune di Ravenna, Via Lacchini, n.101 e contestuale revoca dell'AIA di cui alla Determina Dirigenziale n.2024 - 2574 del 08/05/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2026-296 del 19/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: **ENI SPA** con sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, n.1. **Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** per la Centrale Gas sita in Comune di Ravenna, Via Lacchini, n.101 e contestuale revoca dell'AIA di cui alla **Determina Dirigenziale n.2024 - 2574 del 08/05/2024**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATI

- il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il D.Lgs 152/06 Parte Seconda recante le norme in materia ambientale con particolare riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

□ Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'AIA per modifica sostanziale rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2024-2574 del 08/05/2024 a favore di ENI SPA per l'installazione IPPC esistente di combustione con potenza calorifica superiore a 50 MW (punto 1.1 allegato VIII del Dlgs n.152/2006 e smi) sita in Comune di Ravenna, Via Lacchini , n.1 e denominata Centrale Gas di Casalborsetti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 07/08/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/146550 del 13/08/2025 - Pratica Sinadoc 26785/2025, dalla Società ENI SPA (P.IVA 00905811006) con sede legale in Roma, Piazzale, n.1, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per la propria attività di trattamento di disidratazione e compressione gas naturale svolta nella Centrale gas di Casalborsetti, sita in Comune di Ravenna, Via Lacchini, n.101 a seguito degli interventi di depotenziamento degli impianti installati con conseguente passaggio dall'attuale regime autorizzativo di AIA al regime autorizzativo di AUA;

VALUTATO il progetto presentato che prevede il depotenziamento dell'impianto di trattamento di disidratazione e compressione del gas naturale che avverrà in due fasi:

- la prima fase (**Fase 1**) vede il depotenziamento da 86.03 MWt a 47,69 MWt **con la introduzione di un blocco software che permette di esercitare contemporaneamente non più di due macchine** (da 19,17 MWt ciascuna) lasciando le restanti di riserva e **avrà termine al 31/12/2026**;
- la seconda fase (**Fase 2**) verrà avviata a partire dal 01/01/2027 **con la sostituzione di tutti i turbocompressori con due motori endotermici da 5.065 MWt ciascuno e conseguente ulteriore depotenziamento da 47,69 MWt a 19.48 MWt.**

CONSIDERATO che l'AUA richiesta ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto Direttoriale n.309/2023 - di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento emissioni" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **26785/2025**, emerge che:

- La Società ENI SPA svolge attività di trattamento di disidratazione e compressione del gas naturale estratto da giacimenti on-shore e off-shore (es. Porto Corsini Mare Ovest, Garibaldi-Agostino, Naomi-Pandora, Dosso degli Angeli) per l'immissione nella rete di distribuzione nazionale, oltre alla produzione di gasolina destinata alla vendita. L'istanza per il rilascio dell'AUA è stata presentata in attesa della conclusione degli interventi di depotenziamento degli impianti installati con conseguente passaggio dall'attuale regime di AIA (> 50 MW) a quello di AUA (< 50 MW), da concludersi entro il 31/12/2026. Fino a tale data è stata presentata una conduzione (Fase 1) che consente, mediante controllo software, di utilizzare non più di 2 macchine contemporaneamente (Fase 1).
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 07/08/2025 (ns PG 2025/146550) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della domanda di AUA agli enti interessati;
- acquisita documentazione integrativa volontaria a completamento dell'istanza presentata dalla Società al SUAP del Comune di Ravenna e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/149994 del 22/08/2025);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG. 2025/150555 del 25/08/2025);
- Viste le integrazioni presentate da ENI SPA per la matrice "impatto acustico" rispettivamente in data 18/09/2025 (ns PG. 2025/165536) e in data 19/11/2025 (ns. PG. 2025/205027);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Servizio Area Pianificazione Territoriale del Comune di Ravenna in merito alla conformità urbanistico/edilizia (PG. 2025/150380 del 25/08/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice "emissioni in atmosfera" (PG. 2025/216230 del 05/12/2025);
- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per la valutazione di impatto acustico e per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PG. 2026/9478 del 19/01/2026);

DATO ATTO che per la matrice "scarichi di acque reflue" nulla viene modificato rispetto alle condizioni e prescrizioni indicate nell'AIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2024-2574 del 08/05/2024 e che le stesse verranno riportate nella presente AUA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Società ENI SPA** per la propria attività di trattamento di disidratazione e compressione gas naturale svolta nella Centrale gas di Casalboretto, sita in Comune di Ravenna, Via Lacchini, n.101 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RITENUTO, conseguentemente, necessario revocare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con n. Determina Dirigenziale n. 2024-2574 del 08/05/2024, in quanto sostituita con il presente atto;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI REVOCARE l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per modifica sostanziale alla Società ENI SPA con Determina Dirigenziale n.2024-2574 del 08/05/2024 per l'installazione IPPC esistente di combustione con potenza calorifica superiore a 50 MW (punto 1.1 allegato VIII del Dlgs n.152/2006 e smi) sita in Comune di Ravenna, Via Lacchini , n.1 e denominata Centrale Gas di Casalborgorsetti;**
2. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Società **ENI SPA (P.IVA 00905811006)** con sede legale in Roma, Piazzale, n.1, per la propria attività di trattamento di disidratazione e compressione gas naturale svolta nella Centrale gas di Casalborgorsetti, sita in Comune di Ravenna, Via Lacchini, n.101 a seguito degli interventi di depotenziamento degli impianti installati, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
3. **DI DARE** atto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
4. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.1. per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- 4.2. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
- 4.3. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 4.4. **Con riferimento all'impatto acustico generato dall'insediamento**, che risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente, **qualora** la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
- 4.5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni dalla data del rilascio alla Ditta da parte del SUAP competente**, e il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o

richiamate dalla presente AUA;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Ravenna - Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

ALLEGATO A)

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- L'azienda svolge attività di trattamento di disidratazione e compressione del gas naturale estratto da giacimenti on-shore e off-shore (es. Porto Corsini Mare Ovest, Garibaldi-Agostino, Naomi-Pandora, Dosso degli Angeli) per l'immissione nella rete di distribuzione nazionale, oltre alla produzione di gasolina destinata alla vendita;
- L'istanza in esame viene presentata a seguito dei previsti interventi di depotenziamento degli impianti installati con conseguente passaggio dall'attuale regime di AIA (> 50 MW) a quello di AUA (< 50 MW);
- **Il depotenziamento avverrà in due fasi:**
 - la prima fase (**Fase 1**) vede il depotenziamento da 86.03 MWt a 47,69 MWt **con la introduzione di un blocco software che permette di esercire contemporaneamente non più di due macchine** (da 19,17 MWt ciascuna) lasciando le restanti di riserva e **avrà termine al 31/12/2026**;
 - la seconda fase (**Fase 2**) **verrà avviata a partire dal 01/01/2027** con la sostituzione di tutti i turbocompressori con due motori endotermici da 5.065 MWt ciascuno e conseguente ulteriore depotenziamento da 47,69 MWt a 19.48 MWt. Alla determinazione delle potenze termiche installate, come dichiarate e sopra riportate, concorrono anche gli altri impianti termici di processo quali i rigeneratori per il glicole dietilenico e trietilenico, i riscaldatori gas/acqua, la candela evaporatrice, nonché il motocompressore, i motogeneratori e le torce di emergenza. Nel medesimo computo è stato ripreso anche l'impianto termico civile a servizio della centrale; Si evidenzia che, oltre all'impianto termico civile, anche gli impianti termici di emergenza che non operano come parte integrante del ciclo produttivo, ai sensi di quanto previsto dall'art.272 comma 5 del D.Lgs 152/06, potrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del Titolo I, con conseguente ridefinizione della potenza termica complessiva di sito.
- Il processo produttivo prevede un primo trattamento delle correnti in ingresso alla centrale volto alla separazione dei liquidi di trascinamento dal gas da inviare alle successive fasi di compressione. I liquidi separati sono costituiti da acqua, gasolina e glicole dietilenico (quest'ultimo iniettato in testa pozzo al fine di prevenire la formazione di idrati) che vengono prima inviati ad un degasatore e successivamente a serbatoi orizzontali dove viene operata la separazione della gasolina dalla soluzione

acqua-glicole. La gasolina viene stoccata e spedita tramite autobotti per la commercializzazione mentre la soluzione acqua-glicole, tramite il riscaldamento operato dai rigeneratori (Emissioni E10 ed E11), viene trattata per permettere di recuperare il glicole dietilenico da reinviare alle piattaforme mediante sea-lines.

- Tutte le fasi gas sono inviate all'unità di termodistruzione (U230) costituita da candela evaporativa (Emissione E1) e torcia a bassa pressione di riserva/emergenza (Emissione E26).
- **Sono inoltre presenti due candele di emergenza:**
 - una in alta pressione deputata a ricevere il gas dal sistema di depressurizzazione, automatico e manuale, della centrale nonché dalle valvole di sicurezza installate sulle linee (Emissione E2);
 - l'altra in bassa pressione che riceve il gas dal sistema di degasaggio dell'olio di tenuta dei motocompressori (Emissione E3).
- A valle della sezione di separazione dei liquidi di trascinamento il gas viene inviato alle unità di compressione doppio e mono stadio. I primi operano la compressione fino a circa 17 barA, i secondi portano il gas dalla bassa e media pressione fino alla pressione della rete di distribuzione (alta pressione). I gruppi di compressione sono costituiti da due turbocompressori doppio stadio (Emissioni E18A ed E28A) e due turbocompressori monostadio (Emissioni E19A ed E 27A);
- **Nella Fase 1**, mediante modifica software a DCS, verrà inibita l'attivazione di una unità a doppio stadio e di una unità monostadio, che andranno quindi a costituire le unità di riserva a quelle attive, con conseguente diminuzione della potenza termica della Centrale. L'attivazione del treno di compressione di riserva potrà avvenire solo quando il sistema di controllo acquisirà il segnale di mancanza di fiamma dal treno attivo e previa immissione di apposite password di protezione; nella documentazione presentata è già stata individuata la lista di distribuzione della password in questione. A valle del sistema di compressione e previo raffreddamento tramite scambiatori di calore, il gas viene trattato mediante lavaggio in controcorrente con glicole trietilenico in apposite colonne di disidratazione, quindi immesso nella rete di distribuzione. La soluzione di acqua e glicole, previo passaggio in degasatore, viene quindi inviata al sistema di rigenerazione per il recupero del glicole (E12 ed E13). Tutte le correnti gassose sono inviate all'unità di termodistruzione sopra descritta (U230). Sempre a servizio dei processi di centrale è presente un sistema di riscaldamento gas/acqua composto da due riscaldatori in serie (Emissioni E4 ed E5) con duplice funzione di riscaldatori acqua e serbatoi di accumulo i cui serpentine sono collegati al sistema fuel gas per l'eventuale riscaldamento dello stesso in funzione delle necessità. Il combustibile necessario al funzionamento della centrale è approvvigionato tramite il sistema fuel-gas (unità 420) che prevede lo spillamento di gas a valle delle trappole liquidi ed a valle delle colonne di disidratazione;

Con riferimento all'impianto CCS (progetto di cattura, compressione e disidratazione della CO₂) **l'azienda evidenzia** che questo rientra nell'ambito di un programma sperimentale di stoccaggio geologico di anidride carbonica per iniezione e stoccaggio permanente attraverso nei livelli esauriti del campo Porto Corsini Mare Ovest. Detto impianto CCS è presente all'interno della Centrale ma completamente disalimentato; le unità impiantistiche afferenti all'impianto CCS **non sono oggetto di autorizzazione della presente istanza.**

Nel sito della Centrale Gas di Casalborsetti, si identificano le seguenti emissioni diffuse:

- ED 18/c - Serbatoio degasaggio olio turbine Nuovo Pignone Vapori olio minerale;
- ED 19/c ED 27/c ED 28/c ED 18/d - Recuperatore olio turbine Nuovo Pignone - Vapori olio minerale e gas naturale;
- ED 19/d ED 27/d ED 28/d ED 33 ED 34 ED 35 - Serbatoi olio minerale - Vapori olio minerale;

Le emissioni diffuse di gas naturale provenienti dalla ED18d, ED19d, ED27d, ED28d sono convogliate alla candela fredda E3 (candela di bassa pressione).

Emissioni fuggitive - Le emissioni fuggitive derivano dalla eventuale e graduale perdita di tenuta da parte di apparecchiature progettate per contenere un fluido (liquido o gassoso), ad esempio le fuoriuscite che provengono da una flangia, una valvola, dalle tenute di pompe, compressori, ecc.

A tale proposito sono state prese in considerazione le linee della gasolina e del gas con diametro uguale e superiore ai 3". Sono stati conteggiati i seguenti sistemi/apparecchiature:

- valvole;
- flange;
- tenute pompe;
- tenute compressori;
- prese campione;
- punti fine linea aperti .

La Ditta, ha effettuato una campagna di monitoraggio che ha permesso di mettere a punto un software di Gestione Delle Emissioni Fuggitive, applicando il protocollo EPA (e ENI 15446), effettuando una quantificazione delle emissioni fuggitive di COV. Tale campagna di misurazione ha reso possibile:

- la localizzazione e l'organizzazione di un data base di tutte le fonti accessibili e non accessibili;
- l'identificazione fisica sull'impianto delle fonti accessibili misurate;
- la stesura di un tabulato che raccoglie le fughe. A partire proprio dal tabulato saranno pianificati gli interventi di riparazione/manutenzione di tutte le perdite >5000 ppmv con

conseguente riduzione delle emissioni rilevate. Con l'applicazione corretta del monitoraggio con frequenza sistematica e interventi di manutenzione, si raggiungono riduzioni di emissioni fuggitive tra il 70% e l'80%. La campagna generale di emissioni fuggitive viene ripetuta con frequenza quinquennale a partire dall'ultima campagna di manutenzione effettuata.

Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili:

- Emissioni eccezionali prevedibili si verificano durante l'avviamento o lo spegnimento degli impianti, previsti dalle attività di manutenzione programmata e di conseguenza gestite secondo le procedure e le istruzioni operative del SGA, che prevedono anche eventuali condizioni di emergenza.

Infine nello stabilimento sono presenti ulteriori due emissioni derivanti dalle cappe asservite al laboratorio analisi E36/A ed E36/B (cappa lavandino), la prima dotata di filtro a carboni attivi;

- Sui punti di emissione E18/A, E19/A, E27/A, E28/A – Turbine Nuovo Pignone, sono installati Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni in Continuo (SMCE), per i parametri: CO, NOx, T, O2 e portata effluenti. Dette emissioni risultano dotate di abbattimento costituito da sistema water injection. Per quanto attiene gli impianti di combustione, l'assetto proposto, unitamente alla potenze termiche installate ed ai punti di emissione afferenti, può essere riassunto come segue, **suddiviso nelle due fasi:**

FASE 1		
Descrizione	PTN (MW)	Emissione
Impianti di impiego ordinario		
Turbocompressore 360-KA-03	19,17	E18a
Turbocompressore 360-KA-04	19,17	E19a
Turbocompressore 360-KA-05	19,17	E27a
Turbocompressore 360-KA-06	19,17	E28a
Rigeneratore glicole Dietilenico 560-XZ-02	0,46	E10
Rigeneratore glicole Dietilenico 560-XZ-03	0,46	E11
Rigeneratore glicole Trietilenico 380-XZ-01	1,2	E12

FASE 1		
Descrizione	PTN (MW)	Emissione
Impianti di impiego ordinario		
Rigeneratore glicole Trietilenico 380-XZ-02	1,2	E13
Riscaldatore gas/acqua di tracciatura 410-FZ-01	1,15	E4
Riscaldatore gas/acqua di tracciatura 410-FZ-02	1,15	E5
Termodistruttore (Candela evaporatrice) 230-FJ-02	1,9	E1

Impianti di emergenza		
Descrizione	PTN (MW)	Emissione
Torcia (in emergenza alternativa al termodistruttore FJ-02)	0,162	E26
Candela di emergenza AP 230-FC-01	n.d.	E2
Candela di emergenza BP 230-FC-02	n.d.	E3
Motore – Motocompressore (diesel) aria di emergenza 460-MD-301	0,142	E32
Motore - Motopompa diesel per antincendio 730-MD-003	0,3	E23
Motore - Motogeneratore diesel di emergenza 480-MD-001	1,136	E20
Impianti civili		
Caldaia civile RTQ 3S-RIELLO	0,09	E37

Per quanto attiene le modifiche previste per la Fase 2 (dal 01/01/2027), **ovvero con la dismissione di tutti i turbocompressori, le unità di compressione (003600KB101 e 003600KB201)** saranno azionate da due motori endotermici di nuova installazione di potenzialità termica pari a 5,065 MW ciascuno (emissioni E43 ed E44). I due treni di compressione sono uno alternativo all'altro e posti in parallelo tra loro. Le restanti parti di impianto, per quanto attiene l'assetto emissivo, non evidenziano differenze sostanziali rispetto all'assetto di Fase 1.

FASE 2		
Descrizione	PTN (MW)	Emissione
Impianti di impiego ordinario		
Motore endotermico 003600MKB101	5,065	E43
Motore endotermico 003600MKB101	5,065	E44
Rigeneratore glicole Dietilenico 560-XZ-02	0,46	E10
Rigeneratore glicole Dietilenico 560-XZ-03	0,46	E11
Rigeneratore glicole Trietilenico 380-XZ-01	1,2	E12
Rigeneratore glicole Trietilenico 380-XZ-02	1,2	E13
Riscaldatore gas/acqua di tracciatura 410-FZ-01	1,15	E4
Riscaldatore gas/acqua di tracciatura 410-FZ-02	1,15	E5
Termodistruttore (Candela evaporatrice) 230-FJ-02	1,9	E1

Impianti di emergenza		
Descrizione	PTN (MW)	Emissione
Torcia (in emergenza alternativa al termodistruttore FJ-02)	0,162	E26
Candela di emergenza AP 230-FC-01	n.d.	E2
Candela di emergenza BP 230-FC-02	n.d.	E3
Motore – Motocompressore (diesel) aria di emergenza 460-MD-301	0,142	E32
Motore - Motopompa diesel per antincendio 730-MD-003	0,3	E23
Motore - Motogeneratore diesel di emergenza 480-MD-001	1,136	E20
Impianti civili		
Caldaia civile RTQ 3S-RIELLO	0,09	E37

Per quanto attiene l'assetto emissivo nel suo complesso, tenuto conto di quanto proposto, delle previsioni di cui agli artt. 270 c.4 e 273 - bis c.8 del D.Lgs 152/06 ai fini della determinazione dei VLE, nonché di quanto in ordine agli impianti di emergenza e di quelli cui all'art.272 c.1 del sopra menzionato decreto, si ritengono congrui i limiti proposti. Quanto sopra fatto salvo il limite per il parametro NO_x riferito alle emissioni E43 ed E44, il quale, per i motori endotermici alimentati a gas naturale, risulta pari a 95 mg/Nmc (Allegato I alla Parte V - Parte III Punto 3):

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. **Potenza Nominale (MW) <50**

Ossidi di azoto 95 mg/Nm³ (*)

Monossido di Carbonio 240 mg/Nm³

Ossidi di zolfo 15 mg/Nm³ (**)

Polveri 50 mg/Nm³

(*) In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nm³, e per i motori a doppia alimentazione in modalità gas 190 mg/Nm³

(**) Il valore limite di emissione si intende rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

Limiti di emissione da rispettare:

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI - FASE 1

Punto di emissione	Provenienza	Stato emissione	Altezza [m]	Sezione del camino [m2]	Portata [Nm3/h]	Durata emissione [h/g]	Temperatura [°C]	Tipologia di inquinanti	Concentrazione [mg/Nm3]		Sistema di abbattimento
E1	Termodistruttore (candela evaporatrice 230-FJ-02)	Attiva	20	0,636	24.000	24	950	NOx	350		/
								CO	100		
								COT	20		
E4	Riscaldatore gas/acqua 410-FZ-01	Attiva	8,5	0,096	2.000	24	400	Polveri	VLE fino al 31/12/2029 (*)	5	/
								NOx		350	
								SOx		35	
								Polveri	VLE dal 01/01/2030 (*)	5	/
								NOx		250	
								SOx		35	
E5	Riscaldatore gas/acqua 410-FZ-02	Attiva	8,5	0,096	2.000	24	400	Polveri	VLE fino al 31/12/2029 (*)	5	/
								NOx		350	
								SOx		35	
								Polveri	VLE dal 01/01/2030 (*)	5	/
								NOx		250	
								SOx		35	
E12	Rigeneratore TEG 380-xz-01	Attiva	12	0,071	1.500	24	400	Polveri	VLE fino al 31/12/2029	5	/
								NOx		350	
								SOx		35	
								Polveri	VLE dal 01/01/2030	5	/
								NOx		250	
								SOx		35	
E13	Rigeneratore TEG 380-xz-02	Attiva	12	0,071	1.500	24	400	Polveri	VLE fino al 31/12/2029	5	/
								NOx		350	
								SOx		35	
								Polveri	VLE dal 01/01/2030	5	/
								NOx		250	
								SOx		35	

Punto di emissione	Provenienza	Stato emissione	Altezza [m]	Sezione del camino [m2]	Portata [Nm3/h]	Durata emissione [h/g]	Temperatura [°C]	Tipologia di inquinanti	Concentrazione [mg/Nm3]		Sistema di abbattimento
E18A	Turbocompressore 360-KA-03	Attiva	17	2,243	100.000	24	450	NOx	150	Sistema water injection	
								CO	100		
E19A	Turbocompressore 300-KA-04	Attiva	20	4,486	100.000	24	450	NOx	150	Sistema water injection	
								CO	100		
E27A	Turbocompressore 300-KA-05 (macchina di riserva)	Non attiva (disponibile)	15	4,486	100.000	24	450	NOx	150	Sistema water injection	
								CO	100		
E28A	Turbocompressore 360-KA-06 (macchina di riserva)	Non attiva (disponibile)	17	2,243	100.000	24	450	NOx	150	Sistema water injection	
								CO	100		
I valori limite di emissione sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.											

Limiti di emissione da rispettare:

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI FASE 2 -

Punto di emissione	Provenienza	Stato emissione	Altezza [m]	Sezione del camino [m2]	Portata [Nm3/h]	Durata emissione [h/g]	Temperatura [°C]	Tipologia di inquinanti	Concentrazione [mg/Nm3]		Sistema di abbattimento
E1	Termodistruttore (candela evaporatrice 230-FJ-02)	Attiva	20	0,636	24.000	24	950	NOx	350		/
								CO	100		
								COT	20		
E4	Riscaldatore gas/acqua 410-FZ-01	Attiva	8,5	0,096	2.000	24	400	Polveri	VLE fino al 31/12/2029 (*)	5	/
								NOx		350	
								SOx		35	
								Polveri	VLE dal 01/01/2030 (*)	5	/
								NOx		250	
								SOx		35	
E5	Riscaldatore gas/acqua 410-FZ-02	Attiva	8,5	0,096	2.000	24	400	Polveri	VLE fino al 31/12/2029 (*)	5	/
								NOx		350	
								SOx		35	
								Polveri	VLE dal 01/01/2030 (*)	5	
								NOx		250	
								SOx		35	
E12	Rigeneratore TEG 380-xz-01	Attiva	12	0,071	1.500	24	400	Polveri	VLE fino al 31/12/2029	5	/
								NOx		350	
								SOx		35	
								Polveri	VLE dal 01/01/2030	5	
								NOx		250	
								SOx		35	

Punto di emissione	Provenienza	Stato emissione	Altezza [m]	Sezione del camino [m2]	Portata [Nm3/h]	Durata emissione [h/g]	Temperatura [°C]	Tipologia di inquinanti	Concentrazione [mg/Nm3]		Sistema di abbattimento
E13	Rigeneratore TEG 380-xz-02	Attiva	12	0,071	1.500	24	400	Polveri	VLE fino al 31/12/2029	5	/
								NOx		350	
								SOx		35	
								Polveri	VLE dal 01/01/2030	5	
								NOx		250	
								SOx		35	
E43 - Nuovo	Motore endotermico 003600MKB101	Attiva	20	0,196	5526	24	580	NOx		95(*)	/
								CO		240	
								SOx Polveri		15 (**) 50	
E44 - Nuovo	Motore endotermico 003600MKB101	Attiva	20	0,196	5526	24	580	NOx		95(*)	/
								CO SOx Polveri		240 15(**) 50	

I valori limite di emissione sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

(*) In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nm3, e per i motori a doppia alimentazione in modalità gas 190 mg/Nm3 .

(**) Il valore limite di emissione si intende rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

Impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 del Dlgs n.152/2006 e smi					
Punto di emissione	Provenienza	Stato emissione	Tipologia di inquinanti	Sistema di abbattimento	Note
E2	Candela di emergenza linea AP 230-FC-01	Emergenza	/	/	E2 – candela di emergenza linea AP 230-FC-01: riceve il gas scaricato dal sistema di depressurizzazione automatico della Centrale, dalle linee di depressurizzazione manuale delle condotte in arrivo alla Centrale, dalle valvole di sicurezza installate su apparecchiature interessate dai fluidi di processo. A meno di situazioni di emergenza, di funzionamento anomalo o di particolari necessità di impianto la candela di sfiato in AP è normalmente inattiva.
E3	Candela di emergenza linea BP 230-FC-02	Emergenza	/	/	E3 – candela di emergenza linea BP 230-FC-02: riceve il gas dal sistema di degasaggio dell'olio di tenuta dei motocompressori
E20	Gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio	Emergenza	Fumi Combustione Gasolio	/	
E23	Motocompressore di emergenza	Emergenza	Fumi Combustione Gasolio	/	
E26	Torcia FJ-02 (in emergenza alternativa al termodistruttore E1)	Emergenza	/	/	
E32	Motopompa antincendio	Emergenza	Fumi Combustione Gasolio	/	

Per quanto attiene l'assetto di Fase 1, si prende atto di quanto rappresentato dall'azienda in ordine all'assetto normativo ed ai precedenti citati.

Per quanto attiene l'assetto di Fase 2, date le tempistiche di attuazione previste, si ritiene ragionevole che l'attuale disposto normativo possa rimanere sostanzialmente invariato. Tuttavia, qualora quest'ultimo dovesse essere assoggettato a modifiche, l'azienda dovrà adeguarsi alle nuove previsioni.

Prescrizioni:

1. **E' fatto divieto di esercire contemporaneamente più di due macchine (da 19,17 MWt ciascuna) (Fase 1);**
2. **A far data dal 01/01/2027 potrà essere attuata solo la Fase 2;**
3. **Per i nuovi punti di emissione autorizzati nella Fase 2 - E43 ed E44, la Società è tenuta ad effettuare le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
4. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - 4.1. la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - 4.2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - 4.3. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
5. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il

Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
8. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - 8.1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - 8.2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - 8.3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque

da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
10. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
 11. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 12. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

13. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro	Metodica analitica
Portata	UNI 10169
Polveri o materiale particellare	UNI 10263, UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI 9968, UNI 9969, Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)
SOx	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000, ALL.1) - UNI 10393, UNI 10246-1, UNI 10246-2
NOx	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000, ALL.1), Analizzatori e celle elettrochimiche UNI 9970, UNI 10878

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

14. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
15. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di

prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

16. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

17. La Società è tenuta a comunicare lo stato di avanzamento dei lavori con frequenza almeno trimestrale e dovrà altresì comunicare la data di messa in esercizio e a regime delle fasi 1 e 2;
18. Dovrà essere effettuato, **per entrambe le fasi**, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati con la esclusione delle emissioni derivanti dagli impianti di emergenza**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- i cambi macchina relativi ai 4 turbocompressori (Fase 1), eseguiti come descritto nella "Nota tecnica esplicativa riduzione potenza termica installata per la gestione del transitorio", indicando l'ora di spegnimento/avviamento;
 - le anomalie e/o manutenzioni effettuate sugli impianti di combustione;
 - la messa fuori servizio ed il ripristino del termodistruttore E1 devono essere comunicati ad ARPAE SAC e ST;
 - gli interventi di manutenzione e/o sostituzione del sistema di abbattimento a servizio dell'emissione E36/A, sia per la Fase 1 che per la Fase 2, con cadenza almeno annuale.

ALLEGATO B)

Scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica

Condizioni:

- **La centrale, nell'assetto di Fase 1, è dotata dei seguenti scarichi idrici:**
 - scarico S1, che confluisce in fognatura. In questo scarico sono convogliate le acque reflue industriali provenienti dall'impianto Demi (scarico parziale SP2), previo trattamento di neutralizzazione, e le acque reflue domestiche civili provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi, previo passaggio in fossa Imhoff a doppia vasca (digestore+sedimentatore).
 - Si precisa che le acque di scarico dell'impianto di demineralizzazione vengono utilizzate (come acqua antincendio e come acqua industriale per la pulizia di apparecchiature, piazzali e bacini di contenimento) e solo l'esubero viene inviato allo scarico S1;
 - 5 guardie idrauliche (S2,S3,S4,S5 ed S6), che confluiscono nel corpo idrico superficiale Canale di bonifica in destra di Reno. In tali guardie sono convogliate le acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivanti da piazzali, tetti e strade che non entrano a contatto con sostanze inquinanti.
 - Il Gestore ha predisposto una procedura di ispezione giornaliera e, in caso di emergenza (sversamenti accidentali, acque di spegnimento incendi, ecc.) al fine di evitare un potenziale scarico inquinante in acque superficiali è garantita l'intercettazione degli scarichi in quanto ogni guardia idraulica è dotata di valvola manuale di intercettazione e chiusura.
- **La rete fognaria dello stabilimento è costituita dalle seguenti sezioni separate:**
 - rete nera, ove confluiscono le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali (impianto DEMI, solo per la parte in esubero che non viene riutilizzata); tali reflui convogliano poi, attraverso il punto di scarico S1, in pubblica fognatura servita da impianto di depurazione;
 - rete bianca, ove confluiscono le acque meteoriche di dilavamento provenienti da strade, piazzali e tetti; tale rete convoglia i reflui nelle 5 guardie idrauliche S2÷S6;
 - rete acque semi-oleose, ove confluiscono le acque meteoriche provenienti dai bacini e dalle aree ove sono presenti apparecchiature e impianti; detta rete convoglia i reflui in una vasca a tenuta per il successivo smaltimento come rifiuti;

- rete acque oleose, ove confluiscono le acque derivanti dai drenaggi delle varie apparecchiature; dette acque sono rilanciate agli impianti e le eventuali parti liquide non recuperabili sono smaltite come rifiuti.
- Nell'assetto di **Fase 2**, non sarà presente l'impianto di demineralizzazione e la rete ad esso collegata. Di conseguenza **non sarà presente lo scarico parziale delle acque industriali SP2**.
- Lo scarico in fognatura S1 sarà costituito dalle sole acque reflue domestiche civili provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi, previo passaggio in fossa Imhoff a doppia vasca (digestore+sedimentatore);
- Nell'assetto di Fase 2 rimane invariata la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque oleose e semioleose sopra descritte.

Prescrizioni:

1. Lo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'impianto Demi (scarico parziale SP2) deve rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 All.5 alla Parte III-colonna "Scarichi in rete fognaria" del D.Lgs 152/06 e smi, **fino all'avvio della Fase 2**;
2. i valori limite di emissione da rispettare in condizione normale di esercizio, nel punto di scarico S1, sono quelli indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06, **fino all'avvio della Fase 2**;
3. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico;
4. Nello scarico S1 è ammesso unicamente lo scarico (esubero) derivante dalle acque reflue industriali provenienti dall'impianto DEMI. Le acque reflue industriali di norma sono recuperate ed inviate ad un serbatoio per l'approvvigionamento dell'acqua dell'impianto antincendio, **fino all'avvio della Fase 2**;
5. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
6. Entro tre mesi dalla data di rilascio della presente AUA la Ditta deve presentare ad Hera SpA un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al precedente punto 2);
7. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, COD, cloruri, Azoto ammoniacale (come NH4), Azoto nitroso,, Azoto nitrico;
8. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

9. Devono essere presenti e in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali, **fino all'avvio della Fase 2**;
- misuratore di portata di tipo elettromagnetico, approvato e piombato da Hera SpA,
 - pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
9. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera SpA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA, **fino all'avvio della Fase 2**;
10. HERA SpA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
11. HERA SpA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
12. La ditta deve stipulare con HERA SpA un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA SpA provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
13. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto, **fino all'avvio della Fase 2**;
14. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici ovvero eventi anomali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi idrici, guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE –

SAC e ST di Ravenna e ad HERA S.p.A, **fino all'avvio della Fase 2;**

15. Ogni eventuale variazione strutturale o di processo che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi idrici o comunque modifichi la infrastruttura fognaria che recapita negli scarichi stessi, dovrà essere preventivamente comunicata e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

[illegible]

[illegible]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.